Titolo

Applicabilità dell'art. 6 commi 1 e 2 CGS a carico di società.

Descrizione

Incorre nelle violazioni di cui sopra l'allenatore che, dimessosi dalla guida tecnica di una società, abbia sottoscritto nella stessa stagione sportiva la richiesta di tesseramento per altra società, nonostante il divieto sancito dall'art. 38 commi 1 e 4 NOIF, trattandosi di dimissioni e non di risoluzione del contratto da parte della società, così partecipando a gare ufficiali della nuova società senza averne titolo per essere ancora tesserato per il precedente sodalizio.

Incorre nella violazione dell'art. 4 comma 1 CGS il Presidente della società che abbia consentito e comunque non impedito che fosse inoltrata la richiesta di tesseramento dell'allenatore che non poteva essere tesserato, consentendo che lo stesso partecipasse a gare ufficiali della propria squadra senza averne titolo.

Nel caso di specie, ritenute sussistenti le violazioni contestate ai deferiti, sono state irrogate al Presidente della società l'inibizione di mesi 4 (quattro), al tecnico quale allenatore UEFA B la squalifica di mesi 3 (tre), alla società l'ammenda di € 300,00 (euro trecento) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

34/TFN/2024-2025/A

Presidente

Sica

Relatore

V. Fedeli

Riferimenti normativi

art. 4 comma 1 CGS in relazione agli artt. 38 commi 1 e 4 NOIF, 38 comma 1, 37 commi 1 e 2, 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico a carico di tesserati.

Provvedimenti

Tribunale Federale nazionale

Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 64/TFN del 24.09.2024 - (Guido Di Giorgio, Giuseppe Chieu e ASD San Daniele Calcio - Reg. Prot. 55/TFN-SD)